

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31272 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA
Data Udiienza: 17/06/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Sartorati Gianpiero nato a PADOVA il 28/06/1956

Orso Ivana nato a VERONA il 07/06/1955

avverso la sentenza del 26/01/2026 della Corte di appello di Torino

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabiola Furnari, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla durata delle pene accessorie, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, per provvedere sul punto; dichiararsi nel resto inammissibili i ricorsi;

uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti Fabrizio Granata e Nello Pizza, che hanno concluso come da memoria per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 10 giugno 2022, che condannava

Giampiero Sartorati e Ivana Orso alla pena ritenuta di giustizia, per fatti di bancarotta fraudolenta documentale capi 1), nella qualità di amministratori di fatto della Frozen Banana s.c.a.r.l., per sottrazione o distruzione della contabilità aziendale e 3), nella qualità, Sartorati di amministratore di fatto nonché formale dal 19 febbraio 2014 al 2 aprile 2015, Orso di amministratore di fatto della Artesina International s.r.l., per irregolare tenuta del libro degli inventari, e patrimoniale capo 2), nella qualità Sartorati di amministratore di fatto nonché formale dal 19 febbraio 2014 al 2 aprile 2015, Orso di amministratore di fatto della Artesina International s.r.l., per avere distratto l'intera azienda della società mediante cessione, nel novembre 2013, del possesso e della proprietà dei suoi immobili e degli impianti facenti parte della struttura immobiliare e produttiva del valore di almeno euro 262.000, senza corrispettivo, alla Giuseppe Sartorati H.D.P., dai medesimi amministrata, e di bancarotta impropria da operazioni dolose, Orso nella qualità di amministratore di fatto e di diritto, Sartorati nella qualità di amministratore di fatto della Asti Quality Food s.r.l. Unipersonale, per avere cagionato il dissesto di tale società esponendo nei bilanci di esercizio dal 2014 al 2017, falsi fatti materiali rilevanti e omettendo fatti rilevanti veri, e di cui agli artt. 110, 81 cpv., cod. pen., 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000, capi 4) e 5) nelle medesime qualità, ha escluso la recidiva specifica, dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati di cui ai capi 4) e 5) perché estinti per intervenuta prescrizione, assolto gli imputati dal reato di cui al capo 6), limitatamente al bilancio al 31/12/2017, perché il fatto non sussiste, e rideterminato la pena per entrambi, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, eliminato la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici e ridotto le pene accessorie alla durata della pena principale, e revocato le confische limitatamente ai beni in dettaglio indicati nella sentenza impugnata, confermando nel resto.

2. Avverso la suindicata sentenza, gli imputati propongono ricorso mediante unico atto, affidato a cinque motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art.173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione, in ordine ai presupposti applicativi del reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestato al capo 1), all'attribuzione della qualifica di amministrare di fatto per la società Frozen Banana s.c.a.r.l.

Si duole della valorizzazione delle dichiarazioni del liquidatore, avv. Mangone, a fronte della inattendibilità dello stesso, accertata con sentenza del Tribunale di Asti n.560/216, passata in giudicato, nonché della mancata confutazione delle argomentazioni difensive sulla mancanza di prova concreta della sottrazione o

distruzione della contabilità della società da parte degli imputati, ai quali il Mangone non ricorda di averla consegnata, nonché dell'assenza di riscontri documentali o fattuali alle dichiarazioni del Mangone.

Con riguardo al ruolo degli imputati di amministratori di fatto della Frozen Banana s.c.a.r.l., la Corte di merito non avrebbe tenuto conto per Sartorati, del breve lasso di tempo (dodici giorni) del suo coinvolgimento in Artesina International s.r.l. e, indirettamente in Frozen Banana, è iniziato solo il 13 novembre 2012, mentre Frozen Banana s.c.a.r.l. veniva posta in liquidazione volontaria il 25 novembre 2012, e della mancanza di attività svolta dalla società in liquidazione; per Orso, non si sarebbe tenuto conto che il suo primo contatto con Frozen Banana s.c.a.r.l. avveniva a fine gennaio 2013 ed il suo eventuale coinvolgimento sarebbe limitato ad una preliminare disponibilità per la predisposizione di un concordato preventivo, non concretizzatosi per la mancata consegna della documentazione e del mandato professionale.

Si duole della mancata valorizzazione delle dichiarazioni di altri testi (es., Gianluca Sarniola), che non ricordavano la presenza degli imputati nella gestione di Frozen Banana s.c.s.r.l., nonché avrebbe confuso date e circostanze, ed attribuito erroneamente a Orso la presentazione di dichiarazioni fiscali, presentate da altri.

2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione, in ordine ai presupposti del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestato al capo 2), per Artesina International s.r.l.

Con riguardo alla ritenuta assenza di corrispettivo della cessione d'azienda alla Giuseppe Sartorati H.D.P. s.r.l., si deduce che la Corte d'appello non avrebbe tenuto del pagamento di un importo di euro 235.000, tramite bonifici bancari effettuati tra il 2014 e il 2018, del verbale di conciliazione giudiziale del 21 marzo 2017, innanzi al Tribunale di Asti, tra il Fallimento di Artesina International s.r.l. e Asti Quality Food s.r.l. (e Giuseppe Sartorati H.D.P. s.r.l.) con riguardo all'avvenuto pagamento di euro 49.000 e all'obbligo dell'Asti Quality Food s.r.l. di versare al Fallimento Artesina International s.r.l. un'ulteriore somma di euro 191.071,50, garantita da fidejussioni personali e ipoteche reali, e del pagamento poi effettuato l'8 giugno 2018, indici di una cessione oggetto di una operazione commerciale e di un successivo accordo transattivo con la curatela fallimentare.

2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione, in ordine ai presupposti del reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestato al capo 3), per Artesina International s.r.l. e all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto a Ivana Orso.

Si duole del mancato confronto con le censure difensive, con riguardo alla anteriorità del periodo di irregolarità della tenuta del libro degli inventari, rispetto alla assunzione della carica di amministratore da parte di Sartorati (13 novembre 2012), e del coinvolgimento nella società da parte della Orso, in assenza di attività gestionali, periodo in cui amministratore della società era il dott. Giorgio Cumino, nonché della erronea mancata acquisizione del libro degli inventari integrale, stampato in verticale dal consulente della Procura.

2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione, in ordine al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose relative alla Asti Quality Food s.r.l. Unipersonale.

Si duole del mancato confronto con le censure contenute nell'atto di appello, con riguardo al periodo di verifica delle condotte contestate in cui amministratore di diritto della società era Biagio Riccio e vi era un Collegio Sindacale, e alla denuncia delle irregolarità compiute dal precedente amministratore, presentata dalla Orso, una volta assunta la carica di amministratore unico, alla Procura della Repubblica di Asti e alla Guardia di Finanza nel 2016.

Si deduce che la sentenza impugnata non avrebbe chiarito la configurabilità dell'elemento soggettivo in capo agli imputati con riferimento a condotte altrui o per periodi in cui la loro gestione non era ancora consolidata o era volta a rimediare precedenti irregolarità.

2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge, in relazione alla determinazione delle pene accessorie fallimentari, senza esplicitare un'autonoma valutazione basata sui parametri di cui all'art.133 cod. pen. in presenza di una forbice edittale ampia.

Con la memoria i difensori reiterano le doglianze contenute nei motivi di ricorso.

Si duole della carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta documentale di cui al capo 3).

Con riguardo al reato di cui al capo 6), si duole della erronea applicazione di legge in relazione al dolo del reato societario presupposto (dolo intenzionale di inganno dei destinatari del bilancio, consapevolezza del nesso di causalità tra la falsa rappresentazione e la prosecuzione di un'attività altrimenti non consentita, idonea a cagionare o aggravare il dissesto).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735) le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni - si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.

Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione "*per relationem*" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.

Tanto premesso, nel caso in esame, l'integrazione delle motivazioni non è ammissibile, in quanto la Corte d'appello, a fronte di doglianze specifiche, ha ommesso di motivare con riguardo alla posizione di entrambi i ricorrenti su tutte le condotte contestate nei capi 1), 2) e 3).

In ordine alle questioni, articolate in appello in modo preciso e puntuale, non solo la sentenza impugnata non offre alcuna esplicita valutazione, ma, tenuto adeguatamente conto della mancata presa in carico dei profili di impugnazione, neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale un implicito ragionamento, discorso giustificativo della ritenuta sussistenza delle contestate distrazioni, comunque idoneo a fondare il mancato accoglimento degli appelli.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01;

Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del 11/07/1983, Viola, Rv. 160321-01).

Passando all'esame delle singole censure proposte, si rileva quanto segue.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

3.1 Con riguardo al reato di cui al capo 1), di bancarotta fraudolenta documentale in relazione a Frozen Banana s.c.a.r.l., in relazione al ruolo degli imputati di amministratori di fatto della società, la Corte di appello ha sottolineato che trattavasi di società che ha svolto la medesima attività economica (produzione di dolci) di Artesina International s.r.l., nel medesimo complesso aziendale di Artesina e con i dipendenti di quest'ultima, e la cui attività iniziava, nel 2011, con la concessione in affitto del ramo d'azienda di Artesina International s.r.l., unico cliente di Frozen, che produceva i suoi prodotti unicamente con beni mobili, immobili e personale di Artesina International s.r.l., che Frozen Banana vendeva ad Artesina, beni che Artesina produceva per conto proprio, senza incassare alcunché, per raggiungere dopo poco più di un anno lo stato di insolvenza accertato di oltre euro 1.200.000.

Si sottolinea, inoltre, che Frozen Banana s.c.a.r.l. è stata la prima società utilizzata dagli imputati per attuare il disegno criminoso descritto nella sentenza di primo grado, al fine di fare acquistare alla nuova società Asti Quality Food l'intero complesso immobiliare e aziendale di Artesina International s.r.l., che inizialmente si era arricchita in danno di Frozen Banana s.c.a.r.l.

La Corte d'appello, con motivazione carente e non sufficientemente congrua, si limita ad effettuare un generico richiamo alla ricostruzione dei fatti e alla corretta valutazione delle prove acquisite, operata dal giudice di prime cure, senza argomentare sulle specifiche condotte concorsuali di bancarotta fraudolenta documentale imputabili ai ricorrenti.

3.2 Con riguardo al ruolo dei ricorrenti di amministratori di fatto di Frozen Banana s.c.a.r.l., la sentenza impugnata non si confronta con lo specifico motivo di gravame, che sottolinea il breve lasso di tempo (dodici giorni) del coinvolgimento di Sartorati in Artesina International s.r.l. e, indirettamente in Frozen Banana s.c.a.r.l., a far data dal 13 novembre 2012, mentre quest'ultima veniva posta in liquidazione volontaria il 25 novembre 2012, e la mancanza di attività svolta dalla società in liquidazione in tale breve periodo; quanto alla Orso, non si sarebbe tenuto conto che il suo primo contatto con Frozen Banana s.c.a.r.l. avveniva a fine gennaio 2013 ed il suo eventuale coinvolgimento nella amministrazione sarebbe limitato ad una preliminare disponibilità per la predisposizione di un concordato preventivo, non concretizzatosi per la mancata consegna della documentazione e del mandato professionale.

In particolare, la motivazione:

- non offre alcuna esplicita valutazione sull'effettivo ruolo gestorio degli imputati nella società fallita;
- non indica le condotte in concreto svolte da Sartorati e da Orso, con funzioni direttive, in alcuna fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività sociale (rapporti con dipendenti, fornitori o clienti) ovvero in alcun settore gestionale (aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare), omettendo di motivare sul punto;
- soprattutto, non chiarisce le condotte distrattive delle contabilità sociale poste in essere nel ruolo di amministratori di fatto della fallita.

3.3 Quanto alla mancata confutazione delle argomentazioni difensive sulla mancanza di prova concreta della sottrazione o distruzione della contabilità della società da parte degli imputati ed alla valorizzazione, sulla consegna della contabilità, delle dichiarazioni del liquidatore, avv. Mangone, prive di riscontri documentali o fattuali, e la cui inattendibilità sarebbe stata accertata con sentenza del Tribunale di Asti n.560/216, passata in giudicato, la motivazione non è sufficientemente congrua né si confronta con il motivo di appello.

Al riguardo, si sottolinea il ruolo di Ivana Orso di commercialista fiscale di Frozen Banana s.c.a.r.l., nonché di compagna dell'amministratore di Artesina International s.r.l., odierno ricorrente, nominato da Passeuropa (società ai medesimi riconducibile), nonché amministratrice della Giuseppe Sartorati HDP ed unica socia di Asti Quality Food s.r.l., per affermare, con motivazione apodittica, che i due amministratori di fatto di Frozen Banana s.c.a.r.l., hanno impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, attraverso l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili per non fare capire che il loro progetto criminoso era iniziato con tale società, e che la totale assenza delle scritture contabili è stata accertata dal curatore della fallita e confermata dal perito in udienza.

La Corte di merito non si confronta con la specifica censura sulla omessa o adeguata valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni (quali ad es., Gianluca Sarniola) che non ricordavano la presenza degli imputati nella gestione di Frozen Banana s.c.s.r.l., nonché avrebbe confuso date e circostanze, ed attribuito erroneamente a Orso la presentazione di dichiarazioni fiscali, presentate da altri.

4. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Con riguardo alla bancarotta distrattiva mediante cessione, senza corrispettivo, del possesso e della proprietà degli immobili e degli impianti di Artesina International s.r.l., facenti parte della struttura produttiva, alla Giuseppe

Sartorati H.D.P., contestata al capo 2), la motivazione non è sufficientemente congrua.

A fronte della specifica censura sulla sussistenza della distrazione, la Corte di merito non chiarisce la ragione per cui non si è tenuto conto: del pagamento di un importo complessivo di euro 235.000, tramite bonifici bancari effettuati tra il 2014 e il 2018; del verbale di conciliazione giudiziale del 21 marzo 2017, innanzi al Tribunale di Asti, tra il Fallimento di Artesina International s.r.l. e Asti Quality Food s.r.l. (e Giuseppe Sartorati H.D.P. s.r.l.), in relazione all'avvenuto pagamento di euro 49.000 e all'obbligo di Asti Quality Food s.r.l. di versare al Fallimento Artesina International s.r.l. un'ulteriore somma di euro 191.071,50, garantita da fidejussioni personali e ipoteche reali, con pagamento effettuato l'8 giugno 2018.

La Corte di merito richiama il contenuto dell'atto di appello in relazione alla corresponsione di metà di quanto dovuto in epoca successiva al fallimento, ma non chiarisce la ragione della ritenuta irrilevanza di tali pagamenti ai fini della sussistenza della distrazione.

5. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestato al capo 3), in relazione al fallimento di Artesina International s.r.l. e all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto a Ivana Orso, la motivazione non è sufficientemente congrua.

La Corte d'appello ha sottolineato che l'incompletezza, accertata dal perito, delle scritture contabili della società, messe a disposizione (assenza del libro giornale e del libro degli inventari e disponibilità parziale del libro mastro) non ha consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, e che la mancanza di minima descrizione analitica dei beni aziendali, in particolare quelli del magazzino, era finalizzata alla commissione dei reati fiscali di cui ai capi 4) e 5), in relazione alla vendita fittizia dei prodotti del magazzino da Artesina International s.r.l. a Asti Quality Food s.r.l., effettuata senza indicazione di dettagli e con indicazione di un numero, nelle fatture, di solito il n.1, per sintetizzare più prodotti, condotta che rendeva impossibile al curatore di Asti Quality Food s.r.l. di determinare, dalle fatture e dalla contabilità di entrambe le società, quantitativo e tipologia di prodotti compravenduti tra le due società.

A fronte di specifica doglianza contenuta nel motivo di appello, la Corte di merito non chiarisce la ragione del mancato confronto con le censure difensive, riguardo alla anteriorità del periodo di irregolarità della tenuta del libro degli inventari rispetto alla assunzione della carica di amministratore da parte di Sartorati (13 novembre 2012), e del coinvolgimento nella società della Orso, avvenuto in un momento successivo e limitatamente ad altri contesti (rapporto di

lavoro con Sartorati), in assenza di attività gestionali in tali periodi, nonché alla assunzione della carica di amministratore, in tale periodo, da parte del dott. Giorgio Cumino, responsabile per la redazione e l'approvazione dei bilanci, ed alla erronea mancata acquisizione del libro giornale integrale, stampato in verticale, anziché in orizzontale, dal consulente della Procura, con eliminazione di una parte importante della pagina.

La Corte territoriale non si confronta con le specifiche doglianze sulla affermazione di responsabilità degli imputati per irregolarità contabili con riferimento a periodi in cui Sartorati e Orso non avrebbero ricoperto alcuna carica nella società, né formale né di fatto, o comunque non avrebbero avuto potere gestionale.

Si richiamano le considerazioni di cui al punto 3.2.

6. Il quarto motivo di ricorso è fondato.

Con riguardo al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose relative alla Asti Quality Food s.r.l. Unipersonale, la Corte di merito, sulla scorta dell'accertamento peritale, eseguito nel secondo grado di giudizio, ha argomentato sulla sussistenza del reato con riguardo ai bilanci degli esercizi 2014, 2015 e 2016, il cui risultato avrebbe dovuto essere una perdita e non un utile, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, che i ricorrenti non contestano, ed ha ritenuto la penale responsabilità degli imputati in base al supposto ruolo di amministratore di Orso in concorso con l'amministratore di fatto di Sartorati.

La motivazione non è sufficientemente congrua in quanto non risponde alle censure contenute nel motivo di ricorso, in relazione alla ritenuta affermazione di responsabilità per il periodo di verifica delle condotte contestate, in cui amministratore di diritto della società era Biagio Riccio e vi era un Collegio Sindacale, né chiarisce la configurabilità dell'elemento soggettivo in capo agli imputati per periodi in cui la gestione dei ricorrenti non era ancora consolidata o era volta a rimediare precedenti irregolarità.

La motivazione della sentenza impugnata non si confronta con il motivo di gravame, che deduce che la Orso aveva denunciato le irregolarità compiute dal precedente amministratore, alla Procura della Repubblica di Asti e alla Guardia di Finanza nel 2016, dalla Orso, una volta assunta la carica di amministratore unico, e non spiega la ragione della ritenuta irrilevanza della circostanza.

7. Il quinto motivo di ricorso è fondato.

La motivazione è, altresì, carente con riguardo alla censura di erronea applicazione di legge e di mancanza della motivazione in relazione alla durata delle pene accessorie applicate agli imputati.

8. La doglianza riguardante gli ulteriori motivi nuovi, contenuti nella memoria difensiva, è inammissibile.

8.1 Va, preliminarmente, rilevato che le parti e i difensori conservano il diritto (loro riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento) di presentare memorie (articolo 121 del codice di procedura penale) per esporre e illustrare la propria linea difensiva ma, nel giudizio d'impugnazione, tale facoltà non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4, 5, cod. proc. pen., cosicché la memoria difensiva non può contenere ulteriori e diverse doglianze rispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo d'impugnazione proposto" (Sez. 3, Sentenza n. 25868 del 20/02/2024, Rv. 286729 - 01). Va peraltro ribadito il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'art. 611 cod. proc. pen. che, per il giudizio di cassazione, prevede la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza per il procedimento in camera di consiglio, si applica anche per quello in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell'effettività del contraddittorio cui si ispira il codice di rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate (Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321; Sez. 3, Sentenza n. 14038 del 12/12/2017, dep. 2018, Faldini e altri, Rv. 272553 - 01).

Ne consegue che - fatto salvo quanto disposto, in materia di ricorso per cassazione nei procedimenti de libertate, dall'art. 311, comma 4, cod. proc. pen., che è norma speciale rispetto alla disposizione ex art. 611 stesso codice - non sono suscettibili di considerazione nel giudizio di legittimità, nella specie nel procedimento in udienza pubblica, i motivi nuovi intempestivamente presentati per inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 611 cod. proc. pen. Nel caso in esame i motivi nuovi risultano intempestivi perché depositati, in violazione dei termini fissati dall'art. 611 cod. proc., in data 10 giugno 2026.

Va, altresì, ribadito che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).

Nella specie, i motivi nuovi, che lamentano carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta documentale di cui al capo 3) e, in relazione al reato di cui al capo 6), si duole della erronea applicazione di legge in relazione al dolo del reato societario presupposto, sono inammissibili in quanto inediti, non consentiti in sede di legittimità perché mancanti del corrispondente motivo di appello.

9. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma il 17/06/2026.

Il Consigliere estensore
Anna Maria Gloria Muscarella

Il Presidente
Rossella Catena